



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa N 1831/2022 promossa da:

MELONCELLI ANDREA elettivamente domiciliato in S. Giorgio Bigarello (MN), presso lo Studio dell'Avv.to L Elefante che lo rappresenta e difende come da mandato di cui agli atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - C.A.P. e dalla stessa rappresentato e difeso ex lege

I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del Presidente in carica legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to C. Lo Scalzo, come da atti ed elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria

RESISTENTI

OGGETTO: vittime del dovere

CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: Si chiede di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale familiare superstite di Vittima del Dovere (orfano) al riconoscimento dell'aumento



figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al riconoscimento del beneficio dalla data della richiesta amministrativa, vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

CONCLUSIONI PER IL MINISTERO: si chiede di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine di rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese

CONCLUSIONE PER PARTE INPS: si chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito appartenendo la stessa alla Corte dei Conti o al giudice amministrativo, in subordine di respingere il ricorso, dichiarando l'estinzione del diritto azionato, o, per infondatezza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18.6.2022 MELONCELLI ANDREA, quale orfano del Vigile del Fuoco Mario Meloncelli, vittima del dovere come da decreto di riconoscimento posizione del 7.10.1987, ha lamentato, chiedendone la disapplicazione, che con provvedimento del 12.4.2021, fosse stata respinta la sua richiesta, del precedente marzo per il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, il TFR o trattamento equipollente, sostenendo, sulla base della normativa vigente il suo pieno diritto all'ottenimento di tale beneficio (in particolare invocando l'art. 3 L 206/2004) . Il ricorrente ha ricostruito il percorso di progressiva estensione dei benefici previsti per le vittime di terrorismo a quelle del dovere (art. 1, c. 562 L 266/2005 ed art 1 dpr 243/2006) sottolineando come tale estensione si debba applicare, pertanto anche all'aumento figurativo dei contributi previsto dall'art. 3 L 206/44, richiamando il rapporto tra fonti legislative e regolamentari sul punto, queste ultime integrative delle prime tanto da consentire la relativa, specifica estensione, anche al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti poste normativamente sullo stesso piano, richiamando anche giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della propria tesi e ha quindi concluso come in epigrafe.



Costituendosi in giudizio, il MINISTERO DELL'INTERNO ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso l'oggetto contributivo/previdenziale della domanda proposta e, contestando nel merito la domanda proposta ha concluso conformemente.

Si è costituito in giudizio anche INPS, in primo luogo eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi, nel caso di ricorso in materia di pensione statale, contestando che la normativa invocata da parte ricorrente sia applicabile alla fattispecie e, ancor prima, eccependo altresì l'avvenuta prescrizione decennale e la mancata prova della sussistenza di tutti i presupposti per l'ottenimento del beneficio richiesto.

In particolare, INPS ha sottolineato come l'estensione invocata dal ricorrente trovi fonte in una legge entrata in vigore il 1.1.2006, data di decorrenza della prescrizione, mai interrotta precedentemente ad una istanza amministrativa, del 31.3/8.4.2021 a più di quindici anni dall'entrata in vigore della norma medesima, a riguardo richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione sul punto della prescrivibilità, se non dello status di vittima del dovere, dei benefici economici a ciò conseguenti e ha quindi concluso in rito e sul merito, conseguentemente.

La controversia è stata brevemente trattata senza necessità di istruttoria e all'udienza del 17.4.2023 definita con lettura del dispositivo.

Alla luce della trattazione svolta, il ricorso proposto è risultato infondato e non merita quindi accoglimento.

In primo luogo, si ritiene di disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da INPS. Nel caso di specie si discute infatti di benefici di natura assistenziale correlati ad uno status, quello di vittima del dovere, che è previsto da una normativa speciale, anzi eccezionale. Rispetto alla stessa, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n 15484/2017) ha ritenuto la sussistenza di diritti soggettivi e non di interessi legittimi, in quanto, una volta sussistenti i presupposti previsti, gli interessati (diretti o in quanto familiari superstiti) assumono una posizione giuridica, che può essere riferita anche a soggetti non abbiano alcun rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, rispetto alla quale quest'ultima non ha discrezionalità di erogazione. Sottolineando inoltre la natura prevalentemente



assistenziale dei vantaggi riconosciuti, la Corte ha quindi concluso per la cognizione del giudice del lavoro ordinario, ex art. 442 cpc., statuizione che si condivide pienamente.

Ulteriormente e, per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dal Ministero resistente, si evidenzia come, il riferimento a tale aspetto di rito non sia pertinente alla presente vicenda processuale, non avendo parte ricorrente errato nell'individuare uno dei soggetti destinatari delle domande proposte, ma avendo esattamente convenuto in giudizio il soggetto che ha individuato quale proprio creditore. Entrambe le parti resistenti sono state, pertanto, correttamente citate in causa, il Ministero in quanto tenuto a far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda e INPS con riferimento ai profili relativi alla sussistenza e agli aspetti quantitativi relativi all'asserito diritto al riconoscimento dell'aumento figurativo oggetto di causa

Quanto richiesto nei confronti di entrambi andrà quindi analizzato con riferimento alla fondatezza delle istanze formulate in causa.

Ciò premesso si prende atto di come la giurisprudenza sulle questioni oggetto di causa non sia, con riguardo al merito, affatto uniforme.

Nella fattispecie concreta, deve però essere preliminarmente affrontata la eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da INPS, eccezione che si ritiene fondata.

Nella fattispecie non si tratta infatti di riconoscere o meno lo status di cui si discute, in quanto ciò che fa valere parte ricorrente è un diritto discendente dal riconoscimento già ottenuto in capo al proprio padre ed esteso allo stesso ricorrente e alla propria madre fin dal 1987, come si evince dalla produzione sub 2 di parte ricorrente medesima.

Tale documento è infatti copia del decreto ministeriale di concessione alla vedova del sig. Mario Meloncelli e ai due figli, tra cui l'odierno attore, all'epoca minorenni e rappresentato dalla madre, dell'elargizione speciale di L. 100.000.000 ex L. 466/80. Da ciò si ricava quindi, come premesso, sia che il padre del ricorrente fosse stato riconosciuto vittima del dovere, sia che il ricorrente fosse riconosciuto suo familiare superstite.

Ciò considerato, i diritti derivanti da tale riconoscimento, potevano essere azionati dal ricorrente autonomamente, fin dal raggiungimento della maggiore età (e quindi dal 13.9.1990, risultando il



MELONCELLI nato nel 1972) o dal momento in cui il diritto vantato poteva dirsi sorto, applicandosi alla fattispecie la disciplina della prescrizione ordinaria, come per qualsiasi altro credito.

Nel caso di specie, i benefici di cui si discute sono stati previsti dalla Legge n. 266/2005 entrata in vigore il 1.1.2006. E' quindi da tale data che deve intendersi decorrere la prescrizione decennale invocata da INPS, essendo il relativo termine ampiamente decorso, atteso che l'unico atto interruttivo della stessa risultante in atti prima del deposito del ricorso è del marzo 2021 (cfr prod 3 allegata all'atto introduttivo).

Ciò premesso i diritti vantati dal ricorrente devono ritenersi ampiamente prescritti, ciò che rende ultroneo, trattandosi di una questione preliminare risolutiva della controversia, l'analisi degli ulteriori aspetti discussi tra le parti.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto le domande proposte dal ricorrente sono risultate infondate e pertanto il ricorso va interamente rigettato.

Gli elementi di soccombenza reciproca risultanti dalla motivazione e la peculiarità e novità della questione che ha in via assorbente fondato la presente decisione, giustifica la compensazione integrale delle spese del processo, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro

Definitivamente pronunciando ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa

Respinge il ricorso

Compensa integralmente le spese tra le parti

Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi in 60 giorni

Genova, 17.4.2023

Il Giudice

(dott.ssa Maria Giovanna Dito)



Sentenza n. 345/2023 pubbl. il 14/06/2023
RG n. 1831/2022

